

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BATTAGLIA, DARDANELLI, PENNAVARIA, ZANOTTI
BIANCO, CANONICA, VENDITTI e MOLTISANTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1959

Modifica alle norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato, innova la disciplina del collocamento a riposo degli impiegati civili, introducendo il criterio della cessazione obbligatoria dal servizio al raggiungimento del limite di età.

La regolamentazione è, senza dubbio, quanto mai necessaria sia per far cessare difformità di applicazione, sia, soprattutto, per consentire alla amministrazione di predisporre tempestivamente gli atti necessari per l'attribuzione del trattamento di quiescenza all'impiegato. Del resto, altre categorie di dipendenti statali, come i militari, i magistrati e i professori, hanno da tempo la stessa rigida disciplina per un collocamento a riposo.

Tuttavia è da rilevare che se il limite di età determinato in 65 anni può ritenersi rispondente alla necessità dell'Amministrazione per la generalità degli impiegati, non sembra che possa trovare applicazione per gli alti dirigenti all'apice della loro carriera,

cioè per i direttori generali e per le qualifiche equiparate e superiori. Invero, per essi si richiedono più che prestanza fisica, qualità intellettuali e di prestigio, che si affinano e migliorano con un progredire degli anni.

Come per i docenti universitari, i professori ed i magistrati si è ritenuto che validamente essi possono rendere la loro opera al servizio dello Stato fino al compimento del 70° anno di età, così per gli altri dirigenti e cioè per i funzionari delle elevate qualifiche di direttori generali, o equiparate e superiori, chiamati a rendere prestazioni analoghe a quelle degli alti magistrati e dei docenti universitari, dovrebbe valere lo stesso criterio. Con ciò si eviterebbe anche la tendenza che si manifesta, presso quasi tutte le Amministrazioni, di utilizzare i servizi dei Direttori generali, od equiparati e superiori, prossimi al 65° anno di età, provocando le nomine alle alte magistrature amministrative (Consiglio di Stato e Corte dei conti) dove, per la brevità del periodo di servizio che ancora rimane da svolgere, essi possono essere scarsamente utilizzati, mentre se conservata all'Amministrazione di

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

origine manterrebbero una somma di esperienza e di capacità particolarmente necessaria nella attuale situazione amministrativa.

Nè si potrebbe giudicare ingiusta la norma nei confronti degli altri impiegati dello Stato, giacchè i direttori generali e qualifiche superiori già si differenziano non soltanto per la notevole somma di responsabilità ad essi attribuita, ma anche per le

norme che ne prevedono la nomina che, sottratta agli ordini normali della Amministrazione, viene deliberata dal Consiglio dei ministri (articolo 170 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3); e soprattutto per la possibilità di esonero dal servizio, prevista dall'articolo 123 del cennato testo unico esclusivamente per essi e non anche per gli altri impiegati. A tale scopo risponde l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 1, comma primo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è modificato come segue:

« Gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età, salvo quelli aventi qualifica non inferiore a quella di Direttore generale od equiparata, i quali sono collocati a riposo al compimento del 70° anno di età ».